

Tribunale Ordinario di Perugia
Terza sezione civile
UFFICIO FALLIMENTARE
IL GIUDICE DELEGATO

Visti gli atti della procedura di concordato preventivo n. 13 /2018;

Letta la relazione del Liquidatore giudiziale in data 20.5.2024 e la successiva relazione in data 28.5.2024;

Letta la relazione richiesta ai Commissari giudiziali;

Letti gli atti della procedura omologata;

rilevato che nel piano di liquidazione predisposto il Liquidatore aveva previsto che le immobilizzazioni immateriali – per le quali era accordato un diritto di prelazione all’azienda affittuaria - dovessero essere dismesse “fatto salvo in ogni caso il ricorso alla procedura competitiva”;

ritenuto che, nell’eseguire la proposta concordataria il Liquidatore debba operare in conformità al decreto di omologa e secondo le linee del piano di liquidazione dalla stessa predisposto, rispetto al quale non si apprezza alcuna discrasia rispetto all’opinioni espressa dai Commissari giudiziali fino dalla relazione ex art. 172 l.f., salva la necessità di conformare il bando rispetto alle specificità della fattispecie concreta (al riguardo, il Liquidatore dovrà chiarire per quale ragione un eventuale acquirente competitivo dovrebbe essere esposto, oltre che al rischio dell’esercizio della prelazione – ove sussistessero effettivamente le condizioni per l’esercizio della prelazione riconosciuta ex lege alla cooperativa formata da ex-dipendenti - degli *“altri impegni contrattuali compresi i mutui per le esposizioni da configurare che potrebbero essere rivendicati dai terzi contraenti di Coop. come oggetto di successione nella posizione dell’azienda”* con conseguente oggetto di potenziale subingresso, con previsione anche di estinzione dei mutui salvo rivalsa verso la Coop. Con conseguente pubblicizzazione *“di un potenziale subingresso”* e dovrà indicare le misure che intende adottare a fronte del paventato rischio di inadempimento da parte delle Cooperativa di *“tutti i residui di cui la Procedura ha titolo, ivi comprese le differenze per le corresponsioni del subentro nel contratto di leasing immobiliare che era previsto in contratto e al verificarsi delle condizioni del subingresso”*);

ritenuto che, rispetto alla circostanza del mancato rinnovo del contratto di affitto giunto a scadenza dal 31.12.2022, il Liquidatore debba dare contezza delle determinazioni assunte al riguardo;

ritenuto, pertanto, che il Liquidatore debba operare in conformità al piano di liquidazione dalla stessa predisposto;

ritenuto che il G.D. non interviene nell'ambito della procedura di esecuzione della proposta concordataria omologata, affidata al Liquidatore sotto la vigilanza dei Commissari giudiziali e con il parere del Comitato dei creditori;

ritenuto che il G.D. nell'ambito dell'esercizio di un'attività di supervisione deve assumere ogni determinazione utile a far sì che la proposta omologata venga eseguita in conformità all'omologa:

così provvede:

Il Liquidatore, acquisiti i pareri degli organi della procedura, procederà in conformità al piano di liquidazione dalla stessa predisposto.

A tal fine, trasmetterà al Comitato, unitamente alla richiesta del parere, le relazioni dei CC.GG.; informerà tempestivamente i CC.GG., ed il G.D., di ogni eventuale iniziativa assunta dalla Cooperativa, sia in sede di mediazione che in sede giudiziale, relazionando in merito alla linea difensiva che intende assumere;

relazionerà entro 8 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento in merito alle iniziative assunte a seguito del mancato rinnovo del contratto di affitto e sottoporrà al visto dei CC.GG. il bando di gara, dando conto delle questioni richieste in narrativa.

Perugia, 31/05/2024

Il giudice delegato

(dr.ssa Stefania Monaldi)